

Alla cortese attenzione
della Spett.le Clientela

Circolare di Studio n. 31 del 20 Novembre 2025

OGGETTO: CREDITO D'IMPOSTA PER MATERIALI DI RECUPERO CON SPESE SOSTENUTE NEL 2024

Premessa:

Con **Decreto 2 aprile 2024, n.132**, pubblicato in **Gazzetta Ufficiale n.117 del 21/05/2024**, i Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy e dell'economia e delle finanze hanno definito i criteri e le modalità per la **fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di materiali di recupero**, di cui all'articolo 1, commi da 686 a 690, della legge n.197/2022, nonché i **requisiti tecnici** e le **certificazioni idonee** ad attestare la natura ecosostenibile dei prodotti e degli imballaggi ammissibili all'agevolazione, secondo la vigente normativa europea e nazionale.

Soggetti beneficiari:

L'agevolazione è rivolta a **tutte le imprese** che, indipendentemente da forma giuridica, settore economico e dimensione aziendale, alla data di presentazione dell'istanza:

- a) Sono costituite, regolarmente **iscritte** e "attive" presso il **Registro delle Imprese**;
- b) Svolgono un'**attività economica in Italia**, disponendo di una sede legale o secondaria sul territorio nazionale;

c) Hanno **acquistato prodotti, realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata degli imballaggi in plastica** ovvero hanno **acquistato imballaggi biodegradabili e compostabili** secondo la normativa UNI EN 13432:2002, **imballaggi in carta e cartone, imballaggi in legno non impregnati** o derivati dalla **raccolta differenziata della carta, dell'alluminio e del vetro.**

Attenzione:

Sono **esclusi gli acquisti destinati alla mera rivendita** in quanto non integrano un effettivo contributo alla transizione verso materiali sostenibili all'interno del ciclo produttivo del beneficiario.

Soggetti esclusi:

Sono escluse dalle agevolazioni le imprese:

1. Destinatarie di **sanzioni interdittive** (art.9 comma 2 lettera d) D. Lgs. n.231/2001);
2. Che si trovano in condizioni di **squilibrio finanziario** tali da compromettere la continuità aziendale ovvero sono in **liquidazione volontaria** o sottoposte a **procedure concorsuali**

Spese ammissibili:

Sono ammissibili all'agevolazione le **spese sostenute nel 2024** relativamente all'**acquisto di:**

- a) **Prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata**, o da altro circuito post-consumo, **degli imballaggi in plastica** (ad esempio vaschette, film, contenitori e componenti plastici realizzati in materiale riciclato certificato);

b) **Imballaggi primari e secondari biodegradabili e compostabili**

secondo la normativa UNI EN 13432:2002 (ad esempio shopper, packaging alimentare, pellicole e imballaggi rigidi compostabili),

inclusi:

- gli **imballaggi a base cellulosica quali carta e cartone**, ad eccezione degli imballaggi in carta stampati con inchiostri, degli imballaggi in carta trattata o spalmata con prodotti chimici diversi da quelli normalmente utilizzati nell'impasto cartaceo e degli imballaggi in carta accoppiati con altri materiali non biodegradabili e compostabili;

- gli **imballaggi in legno non impregnati** (ad esempio bancali, cassette, elementi di supporto e packaging industriale, a condizione che non abbiano subito trattamenti chimici non conformi agli standard ammessi).

c) **Imballaggi primari e secondari** derivanti dalla **raccolta differenziata della carta, dell'alluminio, del vetro** (ad esempio bottiglie, vasetti, fogli, imballaggi industriali e semilavorati riciclati).

Attenzione:

L'eventuale ulteriore costo presente nelle fatture rendicontate, quale ad esempio il **Contributo CONAI**, non rientra tra le spese ammissibili.

Requisiti che le spese devono rispettare per essere ammissibili:

I suddetti prodotti e imballaggi **devono soddisfare una serie di requisiti tecnici e le certificazioni** previste dal decreto in commento, di cui:

- **L'effettività del costo:** la spesa deve essere sostenuta dal soggetto richiedente, completa di **fattura e pagamento tracciabile eseguito tramite conto corrente intestato all'impresa beneficiaria**.

- **Connessione con il ciclo produttivo dell'impresa:** i beni acquistati devono essere **impiegati nell'attività economica aziendale** (ad esempio come materiali di confezionamento, imballo per prodotti finiti, elementi per la logistica interna o componenti utilizzati nel processo produttivo).
- **Tracciabilità dell'origine del materiale:** il fornitore deve essere in grado di attestare la percentuale e la **provenienza del materiale riciclato**, compostabile o recuperato, mediante **certificazioni, dichiarazioni di conformità, etichette ambientali** o altri strumenti.
- **Inerenza e congruità della spesa:** attraverso logiche produttive, consumi storici e piani di approvvigionamento.

Aposita certificazione da parte di professionista abilitato:

L'effettività del sostenimento della spesa oggetto di agevolazione deve risultare da **apposita attestazione** resa dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore legale o da un dottore commercialista o da un perito commerciale o da un consulente del lavoro che **certifichi:**

- **L'elenco delle spese ammissibili** all'agevolazione nonché il periodo d'imposta cui sono riferite;
- **L'effettivo utilizzo dei beni acquistati** nel ciclo produttivo del soggetto richiedente l'agevolazione;
- **L'integrale pagamento delle fatture di acquisto** cui si riferiscono le spese rendicontate;
- Che l'impresa richiedente **non ha ottenuto**, a fronte delle medesime spese oggetto di agevolazione, **altri benefici** che si configurino come **Aiuti di Stato**.

Credito d'imposta concedibile:

Il contributo, concesso nei limiti delle risorse disponibili pari a 5 milioni di euro ed ai sensi del “**regolamento de minimis**”, prevede un rimborso, sotto forma di **credito d'imposta, pari al 36% delle spese sostenute nel 2024** fino ad un **importo massimo annuale di 20.000 euro** per ogni impresa beneficiaria.

L'agevolazione **non è cumulabile**, con riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino come Aiuti di Stato.

Il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e della base imponibile Irap** e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del Tuir.

Presentazione dell'istanza:

Lo sportello per la **presentazione delle domande** per ottenere il credito d'imposta sarà attivo **dalle ore 12:00 del 1° dicembre 2025, fino alle ore 12:00 del 30 gennaio 2026** tramite la procedura informatica accessibile al link: <https://invitalia-areariservata-fe.npi.invitalia.it/home>.

Il decreto 17 novembre 2025 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica attraverso la pubblicazione di apposito bando ha approvato lo schema di avviso, di modulo di domanda, di modulo di attestazione delle spese e l'elenco degli oneri informativi da inoltrare attraverso apposita procedura telematica. L'accesso a tale procedura è riservato al **rappresentante legale dell'impresa richiedente**, che deve risultare anche il soggetto sottoscrittore dell'istanza.

Modalità di fruizione del credito d'imposta:

Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione**.

Il credito d'imposta concesso **è disponibile decorsi dieci giorni dalla trasmissione dell'istanza.**

Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica trasmette all'Agenzia delle Entrate, preventivamente rispetto alla comunicazione ai beneficiari del provvedimento di concessione, l'elenco delle imprese ammesse a fruire dell'agevolazione con l'indicazione del credito d'imposta concesso.

Il credito d'imposta dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito.

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento